



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 17 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 170 COMMA 1 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D. LGS. N° 267/2000 E SS.MM. PRESA D'ATTO AVVENUTA PRESENTAZIONE DUP 2020/2022, ADOTTATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 70 DEL 9 LUGLIO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì UNO del mese di AGOSTO alle ore 20.25 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -
BIASION MATTIA
CASATA GINO
DORIGATO ALESSANDRA
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE MIRCO
MOLINARI GIULIANO

Assenti i Signori:

BUSANA CESARE – giustificato -
CECCATO FERDINANDO – giustificato -
MEZZANOTTE ANDREA – giustificato -
PASQUAZZO LUCA – ingiustificata -
TESSARO ANNALISA – ingiustificata -

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ART. 170 COMMA 1 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D. LGS. N° 267/2000 E SS.MM. PRESA D'ATTO AVVENUTA PRESENTAZIONE DUP 2020/2022, ADOTTATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 70 DEL 9 LUGLIO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- “ (...) il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta la principale innovazione introdotta, nel panorama degli strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema contabile di cui al D. Lgs. n° 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n° 126/2014. Il relativo statuto giuridico è disegnato a norma del combinato disposto degli artt. 151 e 170 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL), nonché dai principi contenuti nell'art. 8 dell'allegato 4/1 del D. Lgs. n° 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n° 126/2014. L'art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000, nella nuova formulazione post riforma contabile, assegna all'attività di programmazione il ruolo “di principio ispiratore” dell'intera catena gestoria (finanziaria, economica e funzionale) dell'Ente. In quest'ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il “presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (...)” (cfr. art. 8, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011). (...) Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, hanno l'obbligo di adottare un DUP in forma semplificata, ai sensi dell'art. 8.4 dell'allegato 4/1 del D. Lgs. n° 118/2011, così come introdotto dal Decreto interministeriale del 20 maggio 2015.(...) il DUP non si presenta come un atto di natura politica, ma costituisce il principale strumento per poter verificare, in concreto, la “compatibilità” dei programmi e degli indirizzi strategici individuati, rispetto ai mezzi ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per darvi effettiva esecuzione, e ciò proprio al fine di evitare che l'attività di programmazione si traduca in mere enunciazioni di principio.”
- Il Documento Unico di Programmazione, essendo il primo strumento del sistema della programmazione, risulta essere il punto di riferimento di tutti gli altri documenti di bilancio.
- Tale relazione, a schema libero, redatta nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, degli obiettivi di finanza pubblica e degli indirizzi strategici regionali, viene presentata al consiglio comunale al fine di permettere una completa presa visione delle linee strategiche e programmatiche redatte dall'organo esecutivo per il triennio di bilancio di successiva stesura.
- Con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN).
- La suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n° 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D. Lgs. n° 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, modificato dal D. Lgs. n° 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

- l'art. 170 del D. Lgs. n° 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 126/2014.

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 18 maggio 2018, ha approvato le modifiche al principio contabile applicato – allegato 4/1, D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 – concernente il DUP semplificato per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti (in G. U. n. 132 del 9 giugno 2018).

Dato atto che questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1. Dato inoltre atto che:

- il Documento Unico di Programmazione accorpa in sé il contenuto di preesistenti documenti di programmazione, portando a sistema un elemento di effettiva novità, e cioè la 'flessibilità' nel contenuto del documento, misurato sulla realtà concreta dell'Ente, e la 'rigidità' dei principi cui deve conformarsi.
- Il Documento Unico di Programmazione non si presenta come un atto di natura politica, ma costituisce il principale strumento per poter verificare, in concreto, la 'compatibilità' dei programmi e degli indirizzi strategici individuati, rispetto ai mezzi ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per darvi effettiva esecuzione, e ciò proprio al fine di evitare che l'attività di programmazione si traduca in mere enunciazioni di principio".
- Il Documento unico di programmazione semplificato risulta essere punto di riferimento dei documenti contabili successivi dal quale non si potranno discostare, ed è articolato per missione e programmi identificando per ognuno di essi obiettivi, anche quantificati in grandezze finanziarie e monetarie, quale declinazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, adottato con deliberazione della Giunta comunale n° 70 del 9 luglio 2019.

Visti inoltre:

- il Regolamento di Contabilità comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 31.08.2018, esecutiva a sensi di legge.
- lo Statuto comunale vigente.
- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n° 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 della suddetta Legge Regionale n. 2/2018, espressi come di seguito:

- da parte del Segretario comunale per quanto attiene la regolarità tecnica
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori, preventivamente nominati

DELIBERA

1. di dare atto dell'avvenuta presentazione, ai sensi e con gli effetti che discendono dal dettato normativo di cui all'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, del “Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022”, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 9 luglio 2019.
2. di dichiarare, il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta a' sensi del comma 3, dell'art. 183 della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **05/08/2019** al **15/08/2019** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.